



COMUNE DI ELMAS  
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: [poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it](mailto:poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it)  
Sito internet: [www.comune.elmas.ca.it](http://www.comune.elmas.ca.it)

**ORDINANZA N. 21 DEL 29 APRILE 2016**

**ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI DIVIETO DI SOSTA  
E SENSO UNICO ALTERNATO NELLA VIA SULCITANA**  
(Nuovo Codice della Strada)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** l'istanza del sig. LOI Fabrizio, in atti generalizzato, nella sua qualità di D.T. e Amm.re Unico della Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.a.s., tendente ad ottenere il rinnovo dell'Ordinanza n 13/2016 per l'istituzione del divieto di sosta e all'occorrenza del senso unico alternato, in corrispondenza di pochi brevi tratti di via Sulcitana, compresi tra l'incrocio di via Carloforte e l'incrocio con via del Pino Solitario, per consentire il ripristino di alcuni chiusini stradali, di cui all'appalto pubblico di "manutenzione sulla viabilità urbana ed esterna al centro abitato" di competenza dal Settore Tecnico Comunale, in quanto i lavori non sono ancora ultimati;

**Considerata** la necessità di istituire temporaneamente il divieto di sosta, e all'occorrenza il senso unico alternato in corrispondenza dei piccoli cantieri stradali debitamente circoscritti e ricadenti nel suddetto tratto di via Sulcitana;

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 13 del 05/04/2016;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

1)	<b>NELLA VIA SULCITANA: L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA, E ALL'OCCORRENZA PICCOLI TRATTI CON CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO DEI VEICOLI NECESSARIE PER ESEGUIRE I SUDDETTI LAVORI;</b>		
Periodo di validità	<b>dal GIORNO 02/05/16 sino al 31/05/16</b>		
Orario di validità	<b>ORE 0 - 24</b>		
Motivo	<b>RIPRISTINO DI CHIUSINI STRADALI DI CUI ALL'APPALTO PUBBLICO DEL SETTORE TECNICO</b>		
Ditta Esecutrice lavori	<b>Edilizia Loi di Loi Fabrizio &amp; C. s.a.s. via Carloforte, n.2 – 09030 Elmas</b>		

**2) L'Impresa esecutrice dei lavori**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, dovrà sistemare la segnaletica stradale occorrente e regolamentare **almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori** nel tratto stradale corrispondente nonché comunicare all'indirizzo mail [poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it](mailto:poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it) eventuali variazioni.

**3) La ditta esecutrice dei lavori**, per l'esecuzione delle opere pubbliche in argomento, dovrà provvedere ad apporre tutte le segnalazioni di lavori in corso e di pericolo, sia diurne che notturne, nonché di un numero adeguato di personale moviere per la regolazione del traffico, in conformità a quanto stabilito dalle norme del codice della strada (D.lgs. n. 285/92) e dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 495/92) e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto previsto dal D.M. 10.07.2002. Al termine della **giornata dei lavori non dovranno essere lasciati scavi aperti.**

**4) La ditta esecutrice dei lavori, dovrà avere cura di affiggere copia della presente ordinanza, dove siano chiari e leggibili gli estremi dei limiti temporali, in maniera visibile, nei cartelli stradali temporanei di prescrizione sistemati nei tratti di strada interessati e all'occorrenza su ambo i lati.**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Elmas;  
Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace – mail: [STCA231130@carabinieri.it](mailto:STCA231130@carabinieri.it);
- ;
- Al Settore Tecnico Comunale di Elmas;
- Alle Aziende di pubblico trasporto CTM - [coordinatori@ctm.cagliari.it](mailto:coordinatori@ctm.cagliari.it) e ARST - [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info) ;
- Alla Società "Edilizia Loi di Loi Fabrizio & C.s.a.s." – sede legale in via Carloforte, n. 2 – 09030 Elmas.
- Pubblicazione di apposito avviso della presente nei quotidiani locali e sul sito internet istituzionale del Comune di Elmas.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Cap. Dr. Marco Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

 Il Responsabile del Settore  
Cap. Dr. Marco Pili